



LAVORO Euroconference

Edizione di mercoledì 23 luglio 2025

NEWS DEL GIORNO

Tutele crescenti: incostituzionale il “tetto” di 6 mensilità imposto all’indennità risarcitoria
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

La convivenza di fatto non fa venir meno il diritto all’ANF
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Auto concessa in uso promiscuo: chiarimenti sul criterio di tassazione
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Aggiornato il Modello OT23 per l’anno 2026
di Redazione

SPECIALI DELLA SETTIMANA

Obbligo INAIL dei soci SSD-ASD: la circolare chiarisce quasi tutto
di Fabrizio Vazio

Tutele crescenti: incostituzionale il “tetto” di 6 mensilità imposto all’indennità risarcitoria

di **Redazione**

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 118 del 21 luglio 2025](#), ha ritenuto incostituzionale l’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, laddove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, St. Lav. (e cioè non occupi più di 15 lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di 60 dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «*non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità*» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio.

Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

La Corte auspica, infine, un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come, ad esempio, la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e, quindi, della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.

**Percorso
Formativo**

**Percorso formativo per l’aggiornamento
del **Consulente del Lavoro****

Scopri le novità della nuova edizione >>



NEWS DEL GIORNO

La convivenza di fatto non fa venir meno il diritto all'ANF

di Redazione

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 120 del 22 luglio 2025](#), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all'art. 2, D.P.R. n. 797/1955. Questa norma stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato.

La Corte ha chiarito che la *ratio* dell'art. 2, D.P.R. n. 797/1955, può essere ravvisata nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di "autofinanziamento". Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all'art. 2, comma 6, D.L. n. 69/1988. La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 50, L. n. 76/2016. La disciplina dell'ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell'assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Auto concessa in uso promiscuo: chiarimenti sul criterio di tassazione

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 192/E del 22 luglio 2025](#), ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale. Pertanto, tale casistica non rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 48-bis, L. n. 207/2024.



Master di 5 mezza giornate

Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Consulenza del Lavoro Innovativa

**L'utilizzo professionale dell'AI
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • [scopri di più >](#)

TeamSystem





NEWS DEL GIORNO

Aggiornato il Modello OT23 per l'anno 2026

di **Redazione**

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 6912 del 18 luglio 2025](#), ha comunicato di aver aggiornato il modello OT23 anno 2026, correggendo 2 refusi.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale
integrata** con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



SPECIALI DELLA SETTIMANA

Obbligo INAIL dei soci SSD-ASD: la circolare chiarisce quasi tuttodi **Fabrizio Vazio**

A 2 anni dalla circolare INAIL sull'obbligo assicurativo nel settore dello sport, residuavano ancora alcuni dubbi legati soprattutto a figure frequentemente presenti nelle Associazioni sportive dilettantistiche e nelle Società sportive dilettantistiche, ossia a quei soggetti che operano in virtù del solo rapporto societario senza avere un contratto di lavoro subordinato e nemmeno di co.co.co. Molte sedi INAIL hanno inoltrato quesiti alla Direzione generale circa la ricorrenza dell'obbligo assicurativo di tali soggetti che, essendo soci, avrebbero dovuto essere tutelati sulla base del Testo Unico n. 1124/1965. L'Istituto, con una recentissima circolare, ha fornito la risposta che esclude tali soggetti dall'obbligo assicurativo ed è quindi possibile tracciare un quadro pressoché definitivo della tutela INAIL in tale settore.

Sport e tutela INAIL: a che punto eravamo?

La circolare INAIL n. 26/2023, intitolata "Assicurazione all'INAIL dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36", delineava il quadro dell'assicurazione INAIL nel settore dello sport.

La circolare lasciava aperte alcune problematiche che, invero, non erano di facilissima risoluzione e che rischiavano di provocare controversie in sede di verifica ispettiva.

Infatti, la circolare elencava così i soggetti assicurabili:

- i lavoratori subordinati sportivi, per espressa previsione normativa contenuta nell'art. 34, comma 1, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
- giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 36/2021, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'art. 34 dello stesso Decreto;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
- i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e «secondo la normativa vigente», le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le



Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A.

Non sono quindi racchiusi in tutela altri soggetti, tra cui spicca l'esclusione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da tutelare con polizze private.

Non sono, altresì, tutelati gli sportivi dilettanti e i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera *ex art. 2222, c.c.*

La circolare del 2023 non ha però risolto tutti i problemi.

Vediamo perché.

Il dubbio sui soci e associati

L'art. 4, punto 7, D.P.R. n. 1124/1965, annovera tra i soggetti assicurati i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, e che, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri.

Ciò ha fatto ritenere alcuni che potesse ritenersi sussistente l'obbligo assicurativo presso l'INAIL ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 1124/1965, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgessero, nell'interesse dell'associazione o della società, l'attività di istruttore sportivo oppure di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.

In tal senso, diverse sedi INAIL hanno domandato chiarimenti alla Direzione Generale, anche perché parecchie SSD hanno presentato denunce di esercizio/variazione per includere in tutela tali soggetti.

Sono figure che non hanno un contratto, men che meno di co.co.co., ma che operano in virtù di rapporto di associazione o societario.

Si tratta del classico socio di società sportiva dilettantistica, ad esempio, che dà lezioni di nuoto.

È assicurabile?

Il problema è che se consideriamo la normativa riferita allo sport di carattere speciale rispetto

al Testo Unico non vi è dubbio che tali figure **non** debbano essere assicurate; invece, sulla base dei principi generali dello stesso testo unico l'assicurazione sarebbe prevista poiché l'art. 4, comma 1, n. 7), della stessa norma prevede, come si è evidenziato, la tutela dei soci di qualunque tipo di società.

Anche dal punto di vista degli Infortuni, poiché l'Istituto, nel caso di evento infortunistico, deve applicare l'automaticità della tutela ossia indennizzare anche coloro che, in ipotesi, non siano stati assicurati, ma a condizione ovviamente che dovessero esserlo, il problema sussiste.

Analizziamo la soluzione adottata dall'Istituto, in accordo con il Ministero.

Soci e basta: niente obbligo

La [circolare n. 31/2025](#), dedicata ad "Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell'obbligo assicurativo INAIL degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa" risolve già dal titolo il problema.

Essa è chiara nel precisare che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale. Tale normativa speciale prevale, in quanto tale, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuta negli artt. 1 e 4, del Testo Unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.P.R. n. 1124/1965.

Ecco, dunque, la vera soluzione al problema e le indicazioni contenute nella circolare derivano da questo principio.

È perciò poi ovvio che la nota di prassi precisi che *«il socio di un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) che esercita l'attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all'INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale».*

Egli non è assicurabile (ma questo era già noto) nemmeno ove sia co.o.co.[\[1\]](#).

Parimenti, se è vero che ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, spetta la tutela, anche in questo caso deve dirsi che in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è configurabile l'obbligo assicurativo INAIL dell'associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell'interesse dell'associazione o della società.

La soluzione adottata è imposta dalla norma e invero anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che a oggi è improntata a escludere l'universalità della tutela assicurativa.

Si veda, a solo titolo di esempio, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 25/2016 ove si legge che «*la discrezionalità del Legislatore può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela*»[\[2\]](#).

La tabella della tutela

Alla luce di quanto evidenziato, è possibile definire in modo compiuto gli obblighi delle ASD e delle SSD nei confronti dell'INAIL con riguardo alle diverse figure che operano all'interno di tali soggetti.

Obbligo assicurativo INAIL sport dilettantistico[\[3\]](#)

Figura	Obbligo INAIL	Perché...
Lavoratori dipendenti in genere	Sì	Espressa previsione normativa (circolare n. 26/2023)
Dipendenti apprendisti	Sì	Lo prevede la norma e anche il testo Unico (circolare n. 26/2023)
Soggetti che operano in virtù di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale	Sì	Previsione normativa ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021 (circolare n. 26/2023)
Prestatori di lavoro occasionale	Sì	Previsione normativa, purché si rientri nell'alveo dei casi consentiti (circolare n. 26/2023)
lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa	NO	Tutela con polizze private come da previsione normativa (circolare n. 26/2023)
Sportivi dilettanti	NO	Tutela con polizze private come



Associati di ASD e soci di SSD NO
che svolgano, nell'interesse
dell'associazione o della società,
l'attività di istruttore sportivo
partecipando alla vita associativa
Associati di ASD e soci di SSD NO
che svolgano, nell'interesse
dell'associazione o della società,
attività di accoglienza clienti,
front office, pagamenti o attività
di tipo amministrativo, oltre a
partecipare alla vita associativa
Lavoratori sportivi autonomi NO

da previsione normativa
(circolare n. 26/2023)
La norma non ne prevede la
tutela ed è speciale rispetto al
T.U. n. 1124/65 (circolare n.
31/2025)

La norma non ne prevede la
tutela ed è speciale rispetto al
T.U. n. 1124/65 (circolare n.
31/2025)

La norma non ne prevede la
tutela, in linea peraltro, in questo
caso, con il TU n. 1124/1965

E adesso...

Le indicazioni fornite obbligheranno alla definizione per “non obbligo” di eventuali attività ispettive in corso e ovviamente i principi evidenziati nella circolare costituiranno la base per eventuali decisioni assunte dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in esito a contenziosi in materia di obbligo assicurativo derivanti da ricorsi di datori di lavoro ex art. 16, TU^[4].

Parimenti, quanto appena evidenziato servirà anche nel caso di infortuni che, in assenza di obbligo assicurativo, non saranno indennizzati.

Ora il quadro di assicurabilità riferito al mondo dello sport appare sostanzialmente completo e non si può che rimandare alla più volte citata circolare n. 26/2023 per maggiori indicazioni circa l'imponibile e le voci di rischio applicabili al settore.

^[1] La circolare, *ad abundantiam*, precisa che «all'attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell'obbligo assicurativo dei soci stabilita dall'articolo 4, comma 1, n. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui sono compresi nell'assicurazione (...) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)».

^[2] La controversia riguarda una fattispecie per certi versi simile a quella attuale poiché riguarda la possibilità di ricomprendere in tutela i partecipanti ad uno studio associato in analogia con quanto previsto per i soci delle società: la risposta negativa della Corte costituzionale è motivata proprio dal fatto che è il Legislatore a scegliere a quali soggetti estendere la tutela senza che esista un principio universalistico di assicurazione pubblica contro gli infortuni nel nostro ordinamento assicurazione contro gli infortuni nel nostro ordinamento.

^[3] La tabella riassume i soggetti più rilevanti. La circolare n. 26/2023 esclude dall'obbligo anche «i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro» nonché gli stessi lavoratori «anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione

dell'amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 25, comma 6, terzo periodo, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.». È altresì escluso il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell'INAIL ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

[4] L'art. 16 TU prevede (commi 1-3) che «L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro con modalità telematiche (1), fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore (che è effettuata dagli uffici amministrativi in esito all'ispezione) è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro».

Si segnala che l'articolo è tratto da ["La circolare di lavoro e previdenza"](#).



EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità

